SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 6 dicembre 1994, n. **673.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 dicembre 1993, n. 521, 14 febbraio 1994, n. 105, 14 aprile 1994, n. 235, 18 giugno 1994, n. 380, e 8 agosto 1994, n. 493.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 1994, N. 571.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «A far data dal 18 dicembre 1994» *sono sostituite dalle seguenti:* «A far data dal 30 aprile 1995».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «alla data del 18 dicembre 1994» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla data del 30 aprile 1995»;

al comma 4, le parole: «anteriormente al 18 dicembre 1994» *sono sostituite dalle seguenti:* «anteriormente al 30 aprile 1995».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «alla data del 18 dicembre 1994» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla data del 30 aprile 1995».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «18 dicembre 1994» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 aprile 1995».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — 1. La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente:

"*e)* avere età non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di età se procuratori legali o notai;"

2. Sono fatte salve le nomine disposte entro il 10 novembre 1994 in conformità alle norme vigenti al momento delle nomine stesse».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è abrogato.

2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis*. *(Limiti all'esercizio della professione forense)*. — *1*. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni del giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio"».

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis*. — 1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

"Art. 13 *(Notificazione degli atti)*. — *1*. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, nonché i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza"

2. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato».

All'articolo 13:

al comma 1, nel capoverso, le parole: «19 dicembre 1994» *sono sostituite dalle seguenti:* «1° maggio 1995».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: «e dal comma 2 dell articolo 8» *sono soppresse; e le parole:* «dagli articoli 9 e 11» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'articolo 9».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «tra il 20 e il 30 ottobre 1994» *sono sostituite dalle seguenti:* «tra il 20 ed il 30 marzo 1995».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 10 ottobre 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 18.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 975):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro di grazia e giustizia (BIONDI)l il 10 ottobre 1994.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 ottobre 1994.

Esaminato dalla 2ª commissione il 19 e il 20 ottobre 1994.

Esaminato in aula il 25 ottobre 1994 e approvato il 26 ottobre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1541):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 ottobre 1994, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 novembre 1994.

Esaminato dalla II commissione il 15 novembre 1994.

Relazione scritta annunciata il 19 novembre 1994 (atto n. 1541/*A* - relatore on. STAJANO).

Esaminato in aula il 28 novembre 1994 e approvato il 29 novembre 1994.

94G0715

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Berlingo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Berlingo (Brescia), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Berlingo (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Silvio Campolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Berlingo (Brescia) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 settembre 1994, da nove consiglieri.

Il prefetto di Brescia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1871/13.1/Gab. del 22 settembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre al quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Berlingo (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Silvio Campolo.

Roma, 9 novembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A7734

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Nepi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Nepi (Viterbo), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nepi (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giovanna Menghini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nepi (Viterbo) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 settembre 1994, da nove consiglieri, che si aggiungono a quelle presentate, in data 17 settembre 1994, da un altro membro del civico consesso.

Il prefetto di Viterbo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5325/13-1/Gab. del 20 settembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nepi (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giovanna Menghini.

Roma, 9 novembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A7735

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di San Mango Piemonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Mango Piemonte (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Mango Piemonte (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Raffaella De Asmundis è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Mango Piemonte (Salerno) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 23 settembre 1994, da nove consiglieri, che vanno ad aggiungersi alle precedenti dimissioni di altri due membri del civico consesso.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/5773/Gab. del 24 settembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Mango Piemonte (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Raffaella De Asmundis.

Roma, 9 novembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A7736

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Vallerano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Vallerano (Viterbo), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vallerano (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Santo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vallerano (Viterbo) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 3 agosto 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 2, 16 e 28 settembre 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Viterbo, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 5556/13-1/Gab. del 3 ottobre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vallerano (Viterbo) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Santo.

Roma, 9 novembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A7737

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di San Nicola Manfredi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Nicola Manfredi (Benevento), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su venti assegnati dalla legge, del decesso e della rimozione, verificatesi precedentemente, di altri due componenti il civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Nicola Manfredi (Benevento) è sciolto:

Art. 2.

Il dott. Raffaele D'Agostino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Nicola Manfredi (Benevento) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto consiglieri, che si aggiungono al decesso ed alla rimozione dalla carica, verificatisi precedentemente, di altri due componenti il civico consesso.

Il prefetto di Benevento, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1555/Gab.13.67.1 del 29 settembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Nicola Manfredi (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele D'Agostino.

Roma, 9 novembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A7738

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di San Mauro Torinese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Mauro Torinese (Torino), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Mauro Torinese (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Fulvio Gaffodio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Mauro Torinese (Torino) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 ottobre 1994, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento Gab. 9115548 dell'8 ottobre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre al quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Mauro Torinese (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del sig. Fulvio Gaffodio.

Roma, 9 novembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A7739

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Comunanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Comunanza (Ascoli Piceno) ed il sindaco nella persona del signor Arnaldo Amici;

Considerato che il predetto amministratore, in data 31 agosto 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Comunanza (Ascoli Piceno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Comunanza (Ascoli Piceno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Arnaldo Amici.

Il citato amministratore, in data 31 agosto 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Comunanza (Ascoli Piceno).

Roma, 9 novembre 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A7740

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1994.

Modificazioni ed integrazioni al programma degli interventi per Roma Capitale.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE E ROMA CAPITALE

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, Capitale della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 1990, n. 110, recante: «Regolamento concernente l'istituzione e l'organizzazione del Dipartimento per le aree urbane nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 1994, concernente la delega di funzioni, per i problemi delle aree urbane e Roma Capitale, del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Luigi Grillo;

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1992, recante: «Approvazione del programma degli interventi per Roma Capitale», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che nella seduta del 28 ottobre 1994, la commissione per Roma Capitale ha approvato la delibera n. 6/94 avente ad oggetto: «Modificazioni della ripartizione di fondi assegnati ad alcuni interventi»;

Visto che nella stessa seduta la commissione ha approvato la delibera n. 7/94 avente ad oggetto: «Modifica di denominazione dell'intervento proposto dal Vicariato di Roma»;

Visto che nella stessa seduta la commissione ha approvato la delibera n. 8/94 avente ad oggetto: «Chiesa nazionale coreana: inserimento nel programma»;

Visto che nella stessa seduta la commissione ha approvato la delibera n. 9/94 avente ad oggetto: «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: cambio del soggetto proponente degli interventi di competenza delle università»;

Visto che nella stessa seduta la commissione ha infine approvato la delibera n. 10/94 avente ad oggetto: «Casina delle Rose - presa d'atto e modifica d'intervento»;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle deliberazioni adottate dalla commissione per Roma Capitale;

Decreta:

Art. 1.

Sono rinviate a successivo provvedimento, da assumere entro febbraio 1995, la revisione e le ulteriori integrazioni e modifiche del programma, tenendo conto delle richieste intervenute e della necessità di procedere alla programmazione pluriennale delle risorse finanziarie.

Art. 2.

È approvata la riduzione delle assegnazioni finanziarie per gli interventi del programma che qui di seguito si elencano riportando a fianco di ciascuno di essi l'assegnazione di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1992, e successive modificazioni, e la riduzione apportata:

		Assegnazioni precedenti (in lire) —	Riduzioni (in lire) —
c 3.3.1	Interventi di riqualificazione delle località: Torre Angela, Casilina, Morena, Gregna S. Andrea, Labaro - Prima Porta, Casalotti, Monte Spaccato, Palmarola, Acilia - Dragone	8.700.000.000	8.700.000.000
d 1.8	Realizzazione via di Torrenova I e II lotto	14.470.000.000	9.930.000.000
d 2.1	Programma parcheggi: Parcheggio Ostia Lido Centro	1.863.000.000	467.405.155
	Parcheggio Ostia Stella Polare	2.819.000.000	751.163.963
d 4.2.6	Metropolitana linea G: progettazione tratto Grano-S. Giovanni e deposito officina	6.000.000.000	6.000.000.000
c 3.1.4	Interventi per destinare Villa Pepoli a sede per le manifestazioni estive del Teatro dell'Opera	2.500.000.000	2.500.000.000
	Totale riduzioni . . .		28.348.569.118

Art. 3.

È approvata la riallocazione delle risorse derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo precedente secondo l'elenco che segue nel quale sono indicate, a fianco di ciascun intervento, le nuove assegnazioni e l'importo totale comprendente anche le eventuali assegnazioni precedenti:

		Assegnazioni nuove (in lire) —	Totale assegnazioni (in lire) —
c 1.1.1	Pogettazione e avvio realizzazione linea tramviaria Casaletto-Piazza Venezia	13.748.569.118	13.748.596.118
c 3.3.1.1	Ristrutturazione piazza Capelvenere «Casette Pater» Acilia	5.700.000.000	11.000.000.000
d 1.10	Raccordo via Frattini e svincolo via Magliana-Autostrada Roma-Fiumicino	8.900.000.000	8.900.000.000
	Totale nuove assegnazioni . . .	28.348.569.118	

Art. 4.

È modificata la precedente denominazione dell'intervento già rubricato con codice c 3.3.7 nei seguenti termini: «Localizzazione e realizzazione di cinquanta centri parrocchiali nelle periferie».

Art. 5.

È modificata la precedente denominazione dell'intervento già rubricato con codice d 4.2.7 nei seguenti termini: «Adeguamento linea *A* della metropolitana. Impianto di illuminazione».

Art. 6.

La realizzazione della Chiesa nazionale coreana rientra nell'intervento relativo alla realizzazione di cinquanta centri parrocchiali nelle periferie, già rubricato con codice c 3.3.7.

Art. 7.

Il soggetto proponente dell'intervento «Avvio della realizzazione di nuovi insediamenti per il III Polo universitario a Valco San Paolo - Ostiense», rubricato con codice e 1.1, è la Terza Università degli studi di Roma.

Il soggetto proponente dell'intervento «Università La Sapienza - Istituto superiore di sanità (protocollo d'intesa)», rubricato con codice e 1.3, è l'Università «La Sapienza» di Roma.

Art. 8.

L'intervento «Realizzazione centro servizi per convegni e attività culturali attraverso la ristrutturazione della Casina delle Rose», rubricato al punto f 2.7, è sostituito dal seguente intervento di competenza del Ministero della difesa: «Casina delle Rose: realizzazione di una sede del Ministero della difesa da destinare alle attività di rappresentanza militare, nonché a sede del Circolo ufficiali delle Forze armate».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 novembre 1994

Il Sottosegretario di Stato: GRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1994
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 19

94A7741

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1° dicembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di biologo in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Lacal Sanjuan Pedro Miguel presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 14 aprile 1994; sentito il parere favorevole del rappresentante dell'ordine nazionale dei biologi in Italia;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che il medesimo è in possesso di laurea in scienze biologiche della Università di Madrid (Spagna) e che non vi sono i presupposti per la applicazione dei meccanismi di compensazione ex art. 6 del decreto legislativo avendo il migrante una formazione accademica e professionale uguale a quella del biologo in Italia;

Decreta:

Il titolo di biologo riconosciuto in Spagna di Lacal Sanjuan Pedro Miguel, nato a Burgos (Spagna) il 25 settembre 1961, cittadino spagnolo, è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini dell'esercizio della professione di biologo in Italia.

Roma, 1° dicembre 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A7716

DECRETO 1° dicembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei biologi in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Roberto Perris presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Visto il verbale della seduta del 16 settembre 1994 della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del decreto legislativo anzidetto;

Visto il parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica secondo cui la formazione del migrante nell'area biologico-zoologica soddisfa il requisito di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il parere del Consiglio nazionale dei biologi secondo cui il medesimo, cittadino italiano, accreditato per la professione presso il Regno Unito e membro associato dello «Institute of Biology» (UK) è in possesso di formazione non difforme da quella del biologo in Italia;

Ritenuto pertanto che la formazione dell'interessato, comparata con quella del biologo italiano, esclude l'applicabilità di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo anzidetto;

Decreta:

Il titolo di Roberto Perris, nato l'8 luglio 1957 a Cremona (Italia), cittadino italiano, di «Bachelor of Science» conseguito presso l'Università di Uppsala (Svezia) e membro associato dell'Institute of Biology di Londra (UK), è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini della iscrizione nell'albo dei biologi in Italia.

Roma, 1° dicembre 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A7717

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 novembre 1994.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Piedimonte Matese.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Mario Francomacaro è stato eletto consigliere del comune di Piedimonte Matese (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 7 giugno 1992;

Visto che, con provvedimento del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 7 luglio 1994, il predetto amministratore è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 317 del codice penale;

Visto che è cessata la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, che ha operato durante il periodo di carcerazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, nei confronti del predetto sig. Mario Francomacaro;

Considerato che la reintegra del sig. Mario Francomacaro nella carica di consigliere, conseguente alla revoca del provvedimento coercitivo, ha causato allarme sociale, anche per la rilevanza della fattispecie penale in cui è coinvolto il predetto amministratore, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Mario Francomacaro dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Mario Francomacaro è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Piedimonte Matese (Caserta).

Roma, 22 novembre 1994

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Mario Francomacaro è stato eletto consigliere del comune di Piedimonte Matese (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 7 luglio 1994, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di responsabilità in ordine al reato di concussione.

In particolare, il sig. Mario Francomacaro, avrebbe costretto, al fine di accaparrarsi il consenso elettorale della popolazione, un imprenditore locale a realizzare gratuitamente dei lavori, con la minaccia che non gli avrebbe più fatto avere commesse pubbliche presso il comune di Piedimonte Matese.

Durante il periodo di applicazione della misura limitativa della libertà personale, ha operato nei confronti del citato amministratore la sospensione di diritto della carica ricoperta, in virtù dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

Al momento della cessazione della predetta sospensione, che comporta l'automatica reintegra dell'amministratore, elementi forniti dalle forze dell'ordine hanno evidenziato che l'ulteriore permanenza del sig. Mario Francomacaro nella carica di consigliere ha determinato allarme sociale nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

La vicenda processuale che ha coinvolto il predetto amministratore ha incrinato il rapporto fiduciario con la popolazione locale ed ha, altresì, evidenziato una gestione personalistica della cosa pubblica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono, dunque, in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Piedimonte Matese e, nelle more, con provvedimento n. 2220/12B.4/Gab. del 23 settembre 1994, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Mario Francomacaro dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Piedimonte Matese (Caserta).

Roma, 28 ottobre 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile: SORGE

94A7743

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 dicembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 23 settembre 1994, n. 554, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 189.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 novembre 1994 è pari a 140.165 miliardi;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 15 marzo 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa di Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 dicembre 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A7777

DECRETO 5 dicembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 23 settembre 1994, n. 554, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 189.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 novembre 1994 è pari a 140.165 miliardi;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 dicembre 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A7778

DECRETO 5 dicembre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 23 settembre 1994, n. 554, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 189.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 novembre 1994 è pari a 140.165 miliardi;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 dicembre 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 dicembre 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A7779

DECRETO 5 dicembre 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 novembre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 21 novembre 1994 che hanno disposto per il 30 novembre 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del presso base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 novembre 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1994 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,86 per i BOT a novanta giorni, a L. 95,57 per i BOT a centottantuno giorni e a L. 90,75 per i BOT a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 288.967.656.000 per i buoni a novanta giorni con scadenza 28 febbraio 1995; a L. 620.121.785.000 per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 30 maggio 1995 e a lire 1.247.768.152.500 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 30 novembre 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,52 per i BOT a novanta giorni, a L. 94,91 per i BOT a centottantuno giorni e a L. 89,60 per i BOT a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A7780

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994.

Assegnazione alla regione Toscana di fondi derivanti dalla revoca del progetto FIO '86 n. 18.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia», che dà facoltà al CIPE di destinare le somme resesi disponibili, in seguito a revoche disposte dal medesimo, a progetti avviabili ad esecuzione entro centottanta giorni dalla delibera CIPE;

Vista la delibera del 22 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 3 aprile 1985, con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla regione Toscana (FIO '84 n. 75) denominato «Ristrutturazione e uso infrastrutturale di edilizia teatrale» per l'importo di 17 miliardi di lire;

Vista la delibera del 3 agosto 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 31 agosto 1993, con la quale è stata disposta tra l'altro la revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 18 denominato «Recupero e valorizzazione delle mura urbane e di altre infrastrutture di Lucca» relativamente alla parte «parcheggi» per l'importo di 14.038 milioni di lire;

Visto l'accordo di programma per la ripresa e l'accelerazione degli investimenti nella regione Toscana, siglato il 24 novembre 1993, che prevede tra l'altro il completamento del progetto generale relativo ai teatri della Toscana, in parte già finanziato con il FIO '84 n. 75;

Considerato che a fronte del finanziamento previsto del FIO '84 di 17 miliardi di lire sono stati destinati al progetto per la ristrutturazione e l'uso infrastrutture dell'edilizia teatrale in Toscana ulteriori risorse per 69.094 milioni di lire a carico della regione Toscana e degli enti esecutori;

Ritenuto opportuno accogliere le richieste della regione Toscana dirette a destinare una integrazione finanziaria di 4.467 milioni di lire alla conclusione degli interventi programmati, provvedendo alla relativa copertura per 4.100 milioni con i fondi disponibili a seguito revoche FIO (delibera giunta regionale 8.995 e 10.275/93) e per 367 con fondi messi a disposizione degli enti locali;

Considerato che la regione Toscana ha dichiarato la pronta cantierabilità dei lavori oggetto dell'intervento;

Delibera:

È assegnata alla regione Toscana, a valere sulle disponibilità derivanti dalla revoca del progetto FIO '86 n. 18 richiamato in premessa, la somma complessiva di L. 4.100 milioni da destinarsi agli interventi di seguito elencati:

teatro comunale di Barga;
teatro comunale di Pomarance;
teatro comunale di Portoferraio;
teatro comunale di San Casciano Val di Pesa;
teatro comunale di Scanzano.

Il nucleo ispettivo degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio verificherà che entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente delibera i lavori siano avviati, segnalando ogni eventuale ritardo o modifica del progetto.

Roma, 3 agosto 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 232

94A7744

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 21 novembre 1994.

Ampliamento dei ruoli speciali ad esaurimento concernenti il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti nell'ordinamento dei servizi del C.N.R.

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 12869 in data 23 maggio 1994;

Visto l'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11842 in data 12 dicembre 1991 concernente l'inserimento nell'ordinamento dei servizi del C.N.R. del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti con ruoli speciali ad esaurimento, in attuazione del suindicato art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, fino a che il Gruppo predetto sarà in vigore;

Visto il decreto 10 febbraio 1993 del Ministro per il coordinamento della protezione civile con il quale, in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 11 e 17, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato individuato tra gli altri il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti;

Viste le delibere assunte dalla giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni del consiglio di amministrazione in data 23 dicembre 1992 e in data 10 settembre 1993, con le quali è stato disposto l'inquadramento nei ruoli speciali ad esaurimento del C.N.R., istituiti per il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, di ulteriori undici unità di personale operante presso il Ministero dei beni culturali ed ambientali e la regione Abruzzo, nonché la delibera assunta dal consiglio di presidenza in data 20 gennaio 1994, n. 32, relativa all'ampliamento dei ruoli predetti;

Visti la lettera prot. SVE434/B/7.1.8 in data 22 luglio 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il telegramma prot. 146252 in data 21 giugno 1994 del Ministero del tesoro, e la lettera prot. UOPA/D.OR/12225/CO31015/94/9.2.25/mp in data 1° luglio 1994 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, con le quali le amministrazioni predette si sono espresse positivamente circa l'ampliamento di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

I ruoli speciali ad esaurimento di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi al Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti istituiti con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11842 in data 12 dicembre 1991 sono ampliati fino quando il Gruppo resterà in vigore delle seguenti undici unità:

sette unità di decima qualifica funzionale (due unità ricercatori e cinque unità CPER);

tre unità di ottava qualifica funzionale (STER);

una unità di ottava qualifica funzionale (funzionario amministrazione).

Si riportano i ruoli speciali ad esaurimento relativi al Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, di cui all'allegato 4-*bis* e allegato 6 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R., comprensivi dell'ampliamento di cui sopra.

Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

Ruolo speciale ad esaurimento tecnico-professionale:
undici unità di decima qualifica funzionale;
tre unità di ottava qualifica funzionale.

Ruolo speciale ad esaurimento amministrativo:
una unità di ottava qualifica funzionale;
una unità di sesta qualifica funzionale;
una unità di quarta qualifica funzionale.

Le qualifiche soprariportate ed i rispettivi contingenti numerici dovranno essere riarticolati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 21 novembre 1994

Il presidente: GARACI

94A7746

DECRETO 21 novembre 1994.

Modificazione alla denominazione del Centro di studio dei diserbanti, in Padova.

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 13061 in data 21 novembre 1994;

Vista la delibera del consiglio di presidenza n. 576 in data 22 luglio 1993 relativa al cambio di denominazione del Centro di studio dei diserbanti, Padova, in «Centro di studio sulla biologia ed il controllo delle piante infestanti»;

Viste le lettere prot. 102923 in data 28 febbraio 1994, prot. SVE185/B/95 in data 8 marzo 1994 e prot. 14869 in data 22 marzo 1994 con le quali, rispettivamente, il Ministero del tesoro, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Università degli studi di Padova si sono espressi positivamente circa la modifica regolamentare di cui sopra;

Ravvisata l'opportuntià di provvedere ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

L'allegato 4 dell'Ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 13061 in data 21 novembre 1994, è modificato nel senso che il Centro di studio dei diserbanti, Padova, afferente al Comitato nazionale per le scienze agrarie, assume la denominazione di «Centro di studio sulla biologia ed il controllo delle piante infestanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 21 novembre 1994

Il presidente: GARACI

94A7747

ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 28 aprile 1994.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del 500° anniversario della pubblicazione della *«Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità»* di Fra' Luca Pacioli, nel valore di L. 750.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1994, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento, che prevede fra l'altro l'emissione di francobolli celebrativi del 500° anniversario della pubblicazione della «Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità» di Fra' Luca Pacioli;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1994, un francobollo celebrativo del 500° anniversario della pubblicazione della «Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità» di Fra' Luca Pacioli, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari. La vignetta riproduce un dipinto di Silvio Zanchi che raffigura Fra' Luca Pacioli, in ambiente e con strumenti di studio e di ricerca, fondatore della moderna disciplina di ragioneria. Completano il francobollo la leggenda a cornice «500° DELLA SUMMA DE ARITHMETICA GEOMETRIA PROPORTIONI ET PROPORTIONALITÀ», la leggenda «FRA' LUCA PACIOLI», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1994

Il direttore generale delle Poste italiane
VIVIANI

Il provveditore generale dello Stato
AVIZZANO

94A7745

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 10 ottobre 1994), **coordinato con la legge di conversione 6 dicembre 1994, n. 673** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono state stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 dicembre 1993, n. 521, 14 febbraio 1994, n. 105, 14 aprile 1994, n. 235, 18 giugno 1994, n. 380, e 8 agosto 1994, n. 493». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 16 febbraio 1994, n. 89 del 18 aprile 1994, n. 141 del 18 giugno 1994, n. 192 del 18 agosto 1994 e n. 237 del 10 ottobre 1994).

Art. 1.

1. Nell'articolo 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dopo le parole: «dell'articolo 163-*bis*» sono inserite le seguenti: «ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-*bis*, quinto comma».

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 166 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 353/1990 poi modificato dal presente articolo:

«Art. 166 *(Costituzione del convenuto)*. — Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163-*bis* *ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-*bis*, quinto comma*, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 con la copia della citazione notificata, la procura e di documenti che offre in comunicazione».

Art. 2.

1. Nell'articolo 168-*bis*, comma quinto, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono soppresse le parole: «Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 168-*bis* del codice di procedura civile, aggiunto dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, come modificato dall'art. 12 della legge n. 353/1990 e dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 168-*bis* *(Designazione del giudice istruttore)*. — Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo.

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza».

Art. 3.

1. Nell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «A far data dal 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «*A far data dal 30 aprile 1995*».

Riferimenti normativi:

— L'art. 89 della legge n. 353/1990, come modificato dall'art. 2 della legge n. 477/1992 e dal presente articolo, è così formulato:

«Art. 89 (Abrogazioni). — 1. *Sono abrogati gli articoli 353, ultimo comma; 359, secondo comma; 672; 673; 674; 680; 681; 682; 683; 689; 690; 701; 702 e 818, secondo comma, del codice di procedura civile. A far data dal 30 aprile 1995 sono altresì abrogati gli articoli 7, secondo comma; 12, secondo comma; 177, terzo comma, numero 4); 178, commi sesto, settimo ed ottavo; 185, primo comma; 244, secondo e terzo comma e 357 dello stesso codice.*

2. *A far data dal 30 aprile 1995* sono abrogati gli articoli 110 e 112-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

3. *A far data dal 30 aprile 1995* sono abrogati gli articoli 30, secondo comma, 43, 44, 45, primo, secondo, terzo e quarto comma, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

4. *A far data dal 30 aprile 1995* al primo comma dell'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: "osservando le norme previste dall'articolo 46" sono sostituite dalle seguenti: "osservando le norme previste dall'art. 447-*bis* del codice di procedura civile"».

Art. 4.

1. Nell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «*alla data del 30 aprile 1995*».

2. Al comma 3 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile».

3. Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «non superiore a quaranta giorni» sono soppresse.

4. Salvo quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, per i giudizi iniziati successivamente al 1° gennaio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate *anteriormente al 30 aprile 1995* si applicano gli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo anteriormente vigente.

5. Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 90 della legge n. 353/1990, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 477/1992, poi modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 90 *(Disciplina transitoria)*. — *1.* I giudizi pendenti *alla data del 30 aprile 1995* sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'art. 8 del codice di procedura civile ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

2. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di procedura civile sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza successiva *alla data del 30 aprile 1995*.

3. Se nessuna delle parti propone, non oltre la prima udienza successiva *alla data del 30 aprile 1995*, istanza per la prosecuzione del giudizio, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo. *L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano già state precisate le conclusioni ai sensi dell'art. 189 del codice di procedura civile.*

4. Se almeno una delle parti ha presentato l'istanza di cui al comma 3, il giudice, nella prima udienza successiva *alla data del 30 aprile 1995*, assegna alle parti un termine perentorio per provvedere, ferme restando le decadenze già verificatesi, agli adempimenti di cui agli articoli 163, 167, 183, quarto comma, e 184 del codice di procedura civile.

5. Nei procedimenti che *alla data del 30 aprile 1995* sono stati rimessi al tribunale ai sensi dell'art. 189 del codice di procedura civile, il tribunale stesso giudica con il numero invariabile di tre votanti e si applica l'art. 190 del codice di procedura civile nel testo in vigore anteriormente a tale data.

6. Ai giudizi pendenti in grado d'appello *alla data del 30 aprile 1995* non si applica il nuovo testo dell'art. 345 del codice di procedura civile. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo tale data non si applica il nuovo testo dell'art. 345 del codice di procedura civile, ove il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

7. L'art. 447-*bis* del codice di procedura civile si applica ai giudizi pendenti *alla data del 30 aprile 1995* previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 dello stesso codice.

8. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 7, le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso *alla data del 30 aprile 1995*».

— Si trascrive inoltre il testo degli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della medesima legge n. 353/1990:

«Art. 74 *(Provvedimenti cautelari)*. — 1. Le sezioni I, II, III e IV del capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile, mantenendo inalterate le rispettive rubriche, divengono rispettivamente sezioni II, III, IV e V.

2. Dopo l'art. 669 del codice di procedura civile e la intitolazione "Capo III. Dei procedimenti cautelari" è inserita la seguente sezione:

"*Sezione I*

DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE

Art. 669-*bis* *(Forma della domanda)*. — La domanda di propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.

Art. 669-*ter* *(Competenza anteriore alla causa)*. — Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

Se competente per la causa di merito è il conciliatore, la domanda si propone al pretore.

Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale o al pretore dirigente il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Art. 669-*quater* *(Competenza in corso di causa)*. — Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 669-*ter*.

Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore.

In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.

Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'art. 669-*ter*.

Il terzo comma dell'art. 669-*ter* si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'art. 316 del codice di procedura penale.

Art. 669-*quinquies* *(Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale)*. — Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

Art. 669-*sexies* *(Procedimento)*. — Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

Art. 669-*septies* (*Provvedimento negativo*). — L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Art. 669-*octies* [come modificato dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 25] (*Provvedimento di accoglimento*). — L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 669-*novies*.

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Art. 669-*novies* (*Inefficacia del provvedimento cautelare*). — Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'art. 669-*octies*, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'art. 669-*decies*.

Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'art. 669-*undecies*, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:

1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

Art. 669-*decies* (*Revoca e modifica*). — Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle circostanze.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.

Art. 669-*undecies* (*Cauzione*). — Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 669-*duodecies* (*Attuazione*). — Salvo quanto disposto agli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

Art. 669-*terdecies* (*Reclamo contro i provvedimenti cautelari*). — Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'art. 739, secondo comma.

Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

Art. 669-*quaterdecies* (*Ambito di applicazione*). — Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'art. 669-*septies* si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo"».

«Art. 75 (*Esecuzione del sequestro conservativo dei mobili*). — 1. Il primo comma dell'art. 678 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi"».

«Art. 76 *(Forma dell'istanza)*. — 1. Il secondo comma dell'art. 688 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'art. 669-*quater*"».

«Art. 77 *(Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso)*. — 1. Il secondo e il terzo comma dell'art. 703 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:

"Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti"».

«Art. 85 *(Esecuzione sui beni sequestrati)*. — 1. Il primo comma dell'art. 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'art. 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'art. 498 del codice"».

«Art. 86 *(Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale)*. — 1. Dopo l'art. 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 156-*bis* *(Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale)*. — Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.

La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'art. 686 del codice e diventa applicabile il precedente art. 156"».

— La legge n. 477/1992 reca: «Disposizioni sull'efficacia di norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile».

— Si trascrive il testo degli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile, nel testo anteriormente vigente:

«Art. 282 *(Esecuzione provvisoria)*. — 1. Su istanza di parte, la sentenza appellabile può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva tra le parti, con cauzione o senza, se la domanda è fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi è pericolo nel ritardo.

2. L'esecuzione provvisoria deve essere concessa, sempre su istanza di parte, nel caso di sentenze che pronunciano condanna al pagamento di provvisionali o a prestazioni alimentari, tranne quando ricorrono particolari motivi per rifiutarla».

«Art. 283 *(Concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria in appello)*. — 1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sull'istanza di esecuzione provvisoria o l'ha rigettata, la parte interessata può riproporla al giudice d'appello con l'impugnazione principale o con quella incidentale.

2. Allo stesso giudice e con le stesse forme si può chiedere che revochi la concessione della provvisoria esecuzione e sospenda l'esecuzione iniziata».

«Art. 337 *(Sospensione dell'esecuzione e dei processi)*. — 1. L'esecuzione delle sentenze, delle quali non è ordinata l'esecuzione provvisoria, rimane sospesa se è proposto appello; l'esecuzione non è sospesa per effetto delle altre impugnazioni, salve le disposizioni degli articoli 373, 401 e 407.

2. Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata».

Art. 5.

1. Nell'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «*alla data del 30 aprile 1995*».

Riferimenti normativi:

— L'art. 91 della legge n. 353/1990, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 477/1992 poi modificato dal presente articolo, è così formulato:

«Art. 91 *(Organizzazione degli uffici nella fase transitoria)*. — 1. Alla trattazione delle controversie pendenti *alla data del 30 aprile 1995* sono addetti, per un biennio da tale data, non meno della metà e non più dei due terzi di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

2. Per gli anni successivi al biennio di cui al comma 1 tale numero sarà stabilito ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle Corti di appello sentiti i consigli giudiziari.

3. Qualora l'organico degli uffici giudiziari, per la sua esiguità, sia tale da impedire l'applicazione del comma 1, il capo dell'ufficio adotta gli idonei provvedimenti per consentire una equilibrata trattazione delle controversie in relazione al carico delle pendenze esistenti *alla data del 30 aprile 1995* nonché al numero delle cause sopravvenute».

Art. 6.

1. Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «*30 aprile 1995*».

Riferimenti normativi

— L'art. 92 della legge n. 353/1990, già sostituito dall'art. 50 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 477/1992 poi modificato dal presente articolo, è così formulato:

«Art. 92 *(Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni. Norma transitoria)*. — 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 1, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al *30 aprile 1995*, le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal *30 aprile 1995*».

Art. 7.

1. Nell'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le parole: «regolarmente costituiti» sono sostituite dalle seguenti: «muniti di procura».

Riferimenti normativi.

— Si trascrive il testo dell'art. 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal presente articolo:

«Art. 76 *(Potere delle parti sui fascicoli)*. — Le parti o i loro difensori *muniti di procura* possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo».

Art. 8.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verrà stabilito dal Ministro di grazia e giustizia».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 374/1991, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 4 (*Nomina nell'ufficio*). — 1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario formula le motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5.

4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla nomina.

5-bis. *In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verrà stabilito dal Ministro di grazia e giustizia.*

6. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della magistratura adotta la deliberazione di cui al comma 1 entro otto mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge».

Art. 9.

1. *La lettera* e) *del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente:*

«e) avere età non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di età se procuratori legali o notai;».

2. *Sono fatte salve le nomine disposte entro il 10 novembre 1994 in conformità alle norme vigenti al momento delle nomine stesse.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 374/1991, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 5 (*Requisiti per la nomina e titoli preferenziali*). — 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) avere idoneità fisica e psichica;

e) *avere età non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di età se procuratori legali o notai;*

f) avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace;

g) avere il possesso della laurea in giurisprudenza;

h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata.

2. Il requisito di cui alla lettera *f)* del comma 1 non è richiesto nei confronti di coloro che esercitano la professione forense o le funzioni notarili.

3. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

4. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;

b) della professione forense ovvero delle funzioni notarili;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie;

e) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione;

f) delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. A parità di possesso dei requisiti e dei titoli di cui ai commi 1, 3 e 4, sono prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore.

6. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro sessanta giorni dalla nomina».

Art. 10.

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

2. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*5-bis.* Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 374/1991, come modificato dal presente articolo e dal successivo art. 16, è il seguente:

«Art. 6 (*Corsi per i giudici di pace*). — 1. Il consiglio giudiziario può organizzare, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a *venti giorni* anche non consecutivi.

2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, è di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.

4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 è corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila.

5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario.

5-bis. *Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni.*

5-ter. *Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilità di bilancio».*

Art. 11.

1. *Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.*

2. *Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:*

«Art. 8-bis (Limiti all'esercizio della professione forense). — *1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio».*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 374/1991, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 8 *(Incompatibilità).* — 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici».

2. *(Abrogato)».*

Art. 11-*bis*.

1. *L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:*

«Art. 13 (Notificazione degli atti). — *1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, nonché i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza».*

2. *L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.*

Riferimenti normativi:

— L'art. 51 della legge n. 374/1991 così recitava:

«Art. 51 *(Disciplina transitoria per l'attività di notificazione degli atti).* — 1. Nei primi tre anni di applicazione della presente legge, fermo il disposto dell'art. 13, alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono altresì i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace».

Art. 12.

1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 35 *(Delega al Governo in materia penale).* — *1.* Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38».

2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 38 *(Entrata in vigore del decreto legislativo).* — *1.* Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1° gennaio 1996».

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 36 e 37 della legge n. 374/1991.

«Art. 36 *(Competenza in materia penale del giudice di pace).* — 1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la pena della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, purché tali reati siano previsti da norme che non presentino particolari difficoltà interpretative e non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione della prova in sede di accertamento giudiziale».

«Art. 37 *(Procedimento penale innanzi al giudice di pace).* — 1. Al procedimento penale innanzi al giudice di pace si applicano i criteri e i principi di cui all'art. 2, comma 1, n. 103), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla particolare competenza dello stesso giudice.

2. Si applica la procedura prevista dall'art. 8 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, ma i termini per l'espressione del parere sono ridotti alla metà».

La legge n. 81/1987 reca: «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale». Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 1, n. 103), e dell'art. 8 di detta legge, sopracitati:

«Art. 2. — 1. Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1)-102) *(omissis)*;

103) disciplina del processo davanti al pretore in base ai principi generali di cui ai numeri precedenti, secondo criteri di massima semplificazione, con esclusione dell'udienza preliminare e con possibilità di incidenti probatori solo in casi eccezionali; distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice; modifica dell'ordinamento giudiziario al fine di garantire tale distinta attribuzione di funzioni;

104)-105) *(omissis)*».

«Art. 8. — 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intiero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 13.

1. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, già sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è sostituito dal seguente:

«Art. 49 *(Efficacia di singole disposizioni)*. — *1.* Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal *1° maggio 1995*».

Riferimenti normativi:

— Per il testo delle disposizioni della legge n. 374/1994 richiamate nell'art. 49 della stessa legge, come sopra sostituito, si veda direttamente nel supplemento ordinario n. 76 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 27 novembre 1991, in cui è trascritto il testo di detta legge, salvo l'art. 11, riportato in nota all'art. 15 (vedi appresso), e l'art. 13, sostituito dall'art. 11-*bis* del decreto qui pubblicato (vedi retro).

Art. 14.

1. Le disposizioni previste dalla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificate *dall'articolo 9*, si applicano con riferimento alle vacanze pubblicate mediante affissione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla pubblicazione dei posti previsti dal comma 1 si procede con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Da tale pubblicazione decorre il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la presentazione delle domande.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 374/1991 si veda in nota all'art. 9.

— Il comma 2 dell'art. 4 della medesima legge n. 374/1991 prevede che: «Ai fini previsti dal comma 1 [nomina di magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace, *n.d.r.*], il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge».

Art. 15.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*4-bis*. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati».

2. Ai giudici di pace che abbiano presentato la domanda di nomina entro il 15 ottobre 1993 non si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall'incarico nel corso del primo quadriennio.

3. Al personale che cessa dal servizio per assumere l'ufficio di giudice di pace non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall'incarico entro i termini previsti dalle disposizioni innanzi indicate.

4. Al personale che cessa dal servizio ed assume le funzioni di giudice di pace non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553. Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall'incarico nel corso del primo quadriennio.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 374/1991, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 11 *(Indennità spettanti al giudice di pace)*. — 1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.

2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire quarantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire cinquantamila per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.

3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese.

4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

4-bis. *Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati*».

— Il comma 16 dell'art. 11 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che: «Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla tabella *A*».

Per completezza si riporta anche la soprarichiamata tabella *A*:

«TABELLA *A*
(art. 11, comma 16)

PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni	Percentuale di riduzione per il calcolo della pensione anticipata
1	1
2	3
3	5
4	7
5	9
6	11
7	13
8	15
9	17
10	20
11	23
12	26
13	29
14	32
15	35»

— Il testo dei commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 1 del D.L. n. 384/1992, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali, è il seguente:

«2-*bis*. Con effetto dal 1° gennaio 1994 la decorrenza delle pensioni di anzianità per le quali è richiesta una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni è stabilita in data non anteriore al 1° maggio di ciascun anno [fissato poi al 1° luglio di ciascun anno dall'art. 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, *n.d.r.*] per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al 1° novembre di ciascun anno [fissato poi al 1° gennaio dell'anno successivo dall'art. 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, *n.d.r.*] negli altri casi.

2-*ter*. Fino all'allineamento al regime generale, per i soggetti iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti di anzianità contributiva inferiore a 35 anni la decorrenza del pensionamento anticipato, rispetto ai limiti di età vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento a riposo ovvero per il pensionamento di vecchiaia, è fissata al 1° settembre di ciascun anno [fissato, per il 1994, a tutti gli effetti, al 24 dicembre dall'art. 11, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, *n.d.r.*]».

— Il D.L. n. 553/1994 (Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato), non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 28 novembre 1994), è stato sostituito dal D.L. 26 novembre 1994, n. 654, in corso di conversione in legge. Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n. 553/1994 nonché quello dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. sostitutivo:

«Art. 1 D.L. n. 553/1994. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e comunque non oltre il 1° febbraio 1995, ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché ai lavoratori autonomi è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande di pensionamento, ancorché accettate da parte degli enti di appartenenza, presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali la decorrenza del pensionamento sia successiva a tale data».

«Art. 1 D.L. n. 654/1994. — 1. A decorrere dalla data del 28 settembre 1994 e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e comunque non oltre il 1° febbraio 1995, nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché dei lavoratori autonomi, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande di pensionamento, ancorché accettate da parte degli enti di appartenenza, presentate fino alla data del 28 settembre 1994 e con decorrenza dalla medesima data».

Art. 16.

1. Dopo il comma 5-*bis* dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-*ter*. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilità di bilancio».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 6 della legge n. 374/1991 si veda in nota all'art. 10.

Art. 17

1. I provvedimenti relativi al personale di cui all'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono adottati in modo che tale personale prenda servizio nel periodo compreso *tra il 20 ed il 30 marzo 1995*.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 374/1991 è il seguente:

«Art. 12 (*Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario*). — 1. Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal personale di cancelleria appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella I qualifica dirigenziale e nella IX, VIII, VII, VI, V, IV e III qualifica funzionale.

2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 6.059 unità di cui:

a) 12 della I qualifica dirigenziale;

b) 84 della IX qualifica funzionale;

c) 840 dell'VIII qualifica funzionale;

d) 1.495 della VI qualifica funzionale;

e) 802 della V qualifica funzionale;

f) 1.604 della IV qualifica funzionale;

g) 1.222 della III qualifica funzionale.

3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1.360 unità di cui:

a) 240 della VII qualifica funzionale;

b) 480 della VI qualifica funzionale;

c) 640 della V qualifica funzionale.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace.

5. Alla copertura dei posti di organico di cui al comma 4 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria già in ruolo.

6. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 3 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, purché in possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale anteriormente alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità consistenti in prove selettive che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge».

Art. 18.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato, sino al 31 dicembre 1996, a procedere alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazioni e protesti, utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblicate a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per i trasferimenti di personale da operare ai fini della copertura degli organici degli uffici del giudice di pace in sede di prima applicazione della legge 21 novembre 1991, n. 374, e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in funzione degli uffici stessi, si prescinde dai requisiti temporali di permanenza nella sede di prima destinazione.

Riferimenti normativi:

— Il comma 22 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) provede, fra l'altro, che le graduatorie concorsuali, approvate dall'autorità competente, rimangano efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

— L'art. 43 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. n. 546/1993, così dispone:

«Art. 43 (*Assunzione e sede di prima destinazione*). — 1. Agli assunti all'impiego presso le amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 5 e 6, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

2. Salva la possibilità dei trasferimenti di ufficio nei casi previsti dalla legge, il personale di cui al comma 1 è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando o distacco presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica posseduta. Non può essere inoltre attivato alcun comando o distacco ove la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza lo consenta espressamente».

Si riporta il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 7 della legge n. 444/1985 (Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali), soprarichiamati:

«La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile».

Art. 19.

1. L'elencazione dei comuni, sul cui territorio hanno giurisdizione il tribunale ordinario e la pretura di Nola, contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 125, deve intendersi comprensiva del comune di Massa di Somma già frazione del comune di Cercola. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle *A* e *B* annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3 delle leggi 11 febbraio 1992, n. 125, n. 126 e n. 127, relative alla devoluzione degli affari civili e penali pendenti alla data di inizio di funzionamento degli uffici giudiziari di cui

all'articolo 1 delle leggi stesse, devono intendersi nel senso che restano di competenza della pretura circondariale di Napoli e della pretura circondariale di Salerno e sono trattati nella sede del capoluogo i procedimenti penali per i quali, alla data predetta, era stato dichiarato aperto il dibattimento e le cause civili che erano passate in decisione a tale data, anche se trattati presso uffici giudiziari già costituenti sezioni distaccate della pretura circondariale di Napoli e di quella di Salerno.

Riferimenti normativi.

— Le leggi n. 125/1992, n. 126/1992 e n. 127/1992 istituiscono i tribunali ordinari e le preture circondariali, rispettivamente, di Nola, Torre Annunziata e Nocera Inferiore. Si trascrive il testo dei rispettivi articoli 1 e 3:

Legge 11 febbraio 1992, n. 125:

«Art. 1. — 1. Nel distretto della corte d'appello di Napoli sono istituiti il tribunale ordinario di Nola, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Nola e la pretura circondariale di Nola.

2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Nola hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Acerra, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Marigliancila, Marigliano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena-Trocchia, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Tufino, Visciano, Volla.

3. Fanno parte della pretura circondariale di Nola le sezioni distaccate di Acerra, Cicciano, Marigliano, Ottaviano, Pomigliano d'Arco e Sant'Anastasia.

4. Nella tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, contenente l'elenco dei circondari dei tribunali non provinciali nei quali le funzioni di pubblico ministero presso le preture vengono temporaneamente attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi, dopo le parole "34) Ariano Irpino" sono inserite le parole "35) Nola", con successivo mutamento della progressione numerica dell'elenco».

«Art. 3. — 1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'art. 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Napoli ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento».

Legge 11 febbraio 1992, n. 126:

«Art. 1. — 1. Nel distretto della corte d'appello di Napoli sono istituiti il tribunale ordinario di Torre Annunziata, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Torre Annunziata e la pretura circondariale di Torre Annunziata.

2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Torre Annunziata hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria La Carità, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Striano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense.

3. Fanno parte della pretura circondariale di Torre Annunziata le sezioni distaccate di Castellammare di Stabia, Gragnano, Pompei, Sorrento, Torre del Greco e Vico Equense.

4. Nella tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, contenente l'elenco dei circondari dei tribunali non provinciali nei quali le funzioni di pubblico ministero presso le preture vengono temporaneamente attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi, dopo le parole "35) Sant'Angelo dei Lombardi" sono inserite le parole "36) Torre Annunziata", con successivo mutamento della progressione numerica dell'elenco».

«Art. 3. — 1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'art. 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Napoli ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento».

Legge 11 febbraio 1992, n. 127:

«Art. 1 — 1. Nel distretto della corte d'appello di Salerno sono istituiti il tribunale ordinario di Nocera Inferiore, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Nocera Inferiore e la pretura circondariale di Nocera Inferiore.

2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Nocera Inferiore hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, Sant'Egidio del Monte Albino, San Valentino Torio, Sarno, Scafati.

3. Fa parte della pretura circondariale di Nocera Inferiore la sezione distaccata di Sarno.

4. Nella tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, contenente l'elenco dei circondari dei tribunali non provinciali nei quali le funzioni di pubblico ministero presso le preture vengono temporaneamente attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi, dopo le parole "47) Velletri" sono inserite le parole "48) Nocera Inferiore", con successivo mutamento della progressione numerica dell'elenco».

«Art. 3. — 1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'art. 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Salerno ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento».

— Il R.D. n. 12/1941 approva l'ordinamento giudiziario. Le annesse tabelle *A* e *B*, come sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla legge n. 30/1989, poi modificate dalla legge 12 novembre 1990, n. 340, riportano, la prima, le sedi delle corti d'appello, dei tribunali e delle preture della Repubblica e, la seconda, le sezioni distaccate delle preture circondariali.

Art. 20.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A7751

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1994

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 21 novembre 1994 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 novembre 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 28 febbraio 1995 è di L. 97,91, quello dei buoni a centottantuno giorni con scadenza il 30 maggio 1995 è di L. 95,62 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 novembre 1995 è di L. 90,80, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

94A7801

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 dicembre 1994

Dollaro USA	1619,74
ECU	1968,79
Marco tedesco	1032,93
Franco francese	300,62
Lira sterlina	2539,43
Fiorino olandese	922,19
Franco belga	50,228
Peseta spagnola	12,326
Corona danese	263,78
Lira irlandese	2484,20
Dracma greca	6,699
Escudo portoghese	10,101
Dollaro canadese	1177,39
Yen giapponese	16,218
Franco svizzero	1221,52
Scellino austriaco	146,74
Corona norvegese	237,01
Corona svedese	215,44
Marco finlandese	332,94
Dollaro australiano	1248,82

94A7815

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreto ministeriale n. 6190 del 20 settembre 1994 è stata definitivamente liquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 41.767.273 l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Borgia (Catanzaro), nei confronti della ditta Mazza Gregorio fu Salvatore e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila (ora Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria - ESAC), in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951 n. 995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto è stata determinata la differenza di indennità da liquidare alla ditta Mazza in L. 20.335.000 (importo arrotondato, legge n. 70/1952) e i relativi interessi in L. 43.120.000 (importo arrotondato).

Con detto decreto è stato, inoltre, stabilito che la complessiva somma da corrispondere alla ditta Mazza Gregorio, ammontante a L. 63.455.000, dovrà essere depositata dall'Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria presso la Cassa depositi e prestiti e che sarà svincolata e pagata agli aventi diritto a norma del secondo comma dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dal secondo comma dell'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservando il disposto degli art. 5, ultimo comma ed art. 8, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1993.

94A7724

Provvedimenti concernenti i consorzi agrari

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, il consorzio agrario provinciale di Trieste è stato posto in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Gaetano Strazzullo è stato nominato commissario liquidatore del consorzio stesso.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 il dott. Calogero Lo Faso è stato nominato commissario liquidatore dei consorzi agrari di Chieti/Pescara e di L'Aquila. Con lo stesso decreto, sono stati revocati i precedenti decreti ministeriali 19 novembre 1993 e 22 gennaio 1992, concernenti, rispettivamente, la nomina del dott. Luigi Italiano a commissario liquidatore del consorzio agrario di Chieti/Pescara e del rag. Marcello Cicerone a commissario liquidatore del consorzio agrario di L'Aquila.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 il dott. Mario De Pascalis è stato nominato commissario liquidatore dei consorzi agrari di Lecce e di Taranto. Con lo stesso decreto, sono stati revocati i precedenti decreti ministeriali 23 dicembre 1991 e 16 gennaio 1992, concernenti, rispettivamente, la nomina del dott. Lorenzo Ligori a commissario liquidatore del consorzio agrario di Lecce, e del dott. Franco Narcisi a commissario liquidatore del consorzio agrario di Taranto.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, il dott. Ivo Vecchi è stato nominato commissario liquidatore del consorzio agrario interprovinciale di Imperia, Genova, La Spezia e Savona, in sostituzione del dott. Italo Rabino.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, il dott. Ennio Minuz è stato nominato commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, in sostituzione del dott. Andrea Salvigni.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994, il rag. Mario Salvador è stato nominato commissario liquidatore del consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone, in sostituzione del rag. Raffaele De Virgiliis.

94A7749

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Provvedimento n. 275/1994 del 26 novembre 1994

Specialità medicinale: «MIOLENE» 20 cpr da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco Italia S p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale, nella preparazione sopraindicata sono ora effettuati anche dalla società F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci, 37 Firenze.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n 276/1994 del 26 novembre 1994

Specialità medicinale: «NITROSORBIDE» 50 cpr da 10 mg

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco Italia S.p a , con sede e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale, nella preparazione sopraindicata sono ora effettuati nello stabilimento della società F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci, 37 Firenze.

Decorrenza di efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Provvedimento n 277/1994 del 26 novembre 1994

Specialità medicinale: «CVP DUO» 30 capsule.

Titolare A.I.C.: Società Rhône Poulenc Rorer S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio Varese, viale Europa, 11.

Modifica apportata: produttore. la produzione e il controllo del semilavorato e dello sfuso sono ora effettuati anche dalla Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento in Pero (Milano), via Galilei, 7.

Le rimanenti fasi produttive continuano ad essere effettuate come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n 278/1994 del 26 novembre 1994

Specialità medicinale: «DIGONAL» gocce 10 ml.

Titolare A.I.C.: Malesci - Istituto farmacologico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22/24.

Modifica apportata: produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale, sono ora effettuati anche dalla società Guidotti S.p.a , nello stabilimento sito in Pisa, via Trieste n. 40.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n 279/1994 del 26 novembre 1994

Specialità medicinale: «FZ 1000» flacone con contagocce x ml 5 di collirio.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9.

Modifica apportata: denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «Diclocular».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 280/1994 del 26 novembre 1994

Specialità medicinale: «ROBITUSSIN» flacone sciroppo x ml 100.

Titolare A.I.C.: AH. Robins Company di Richmond - Virginia (USA), rappresentata in Italia dalla società Eurand Italia S p.a , con sede e domicilio fiscale in Milano, corso Venezia, 16, codice fiscale 00811410158.

Modifica apportata: trasferimento di rappresentanza: la rappresentanza in Italia della società titolare dell'A I.C. è trasferita alla società Whitehall Italia S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3 codice fiscale 00735010159.

Decorrenza di efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n 281/1994 del 26 novembre 1994

Specialità medicinale: «NEUROMET» nella forma e confezione. 10 flaconi monodose x ml 5 di soluzione uso orale.

Titolare A.I.C.. SmithKline Beecham farmaceutici S.p a , con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Modifica apportata: produttore: la produzione della specialità medicinale, nella forma sopraindicata, è ora effettuata anche dalla società Biologici Italia Laboratories S r l nello stabilimento sito in Novate Milanese (Milano).

I controlli sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Roma, via Tiburtina, km 10,400

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento· dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Provvedimento n. 282/1994 del 26 novembre 1994

Specialità medicinale: «MACRORAL» 12 compresse mg 600 e flacone x g 30 di granulare per sciroppo estemporaneo

Titolare A.I.C.: Malesci - Istituto farmacologico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22/24.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale, nelle preparazioni sopra indicate, sono ora effettuati anche dalla Laboratorios Menarini S.a. nello stabilimento sito in Badalona (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n 283/1994 del 26 novembre 1994

Specialità medicinale· «DUOVENT» aerosol dosato 15 ml

Titolare A.I.C : Boehringer Ingelheim Italia S p.a, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10.

Modifica apportata: produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale, sono ora effettuati anche dalla Boehringer Ingelheim KG nello stabilimento sito in Ingelheim am Rhein (Germania).

Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Reggello (Firenze).

Provvedimento n. 284/1994 del 26 novembre 1994

Specialità medicinale: «SUCRAMAL» 40 compresse masticabili × g 1 e 30 bustine granulato g 1.

Titolare A.I.C.: Malesci - Istituto farmacologico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22/24.

Modifiche apportate: produttore:

per la produzione bustine: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono ora effettuati anche dalla società Dompé S.p.a. nello stabilimento consortile sito in L'Aquila;

per la preparazione compresse: la produzione ed il confezionamento sono ora effettuati anche dalla società A. Menarini Industrie Sud S.r.l. nello stabilimento sito in L'Aquila mentre i controlli sul prodotto finito sono effettuati anche dalla società Dompé S.p.a. nello stabilimento consortile sito in L'Aquila.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 285/1994 del 26 novembre 1994

Specialità medicinale: «SELEZEN» flacone × ml 20 di gocce al 40%.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale, sono ora effettuati dalla società Italfarmaco S.a. nello stabilimento sito in Alcobendas - Madrid (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 286/1994 del 26 novembre 1994

Specialità medicinale: «DECORENONE» 10 flaconcini monodose × mg 50.

Titolare A.I.C.: Lifepharma S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 15.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale, nella confezione sopraindicata, sono ora effettuati anche dalla società Italfarmaco S.a. nello stabilimento sito in Alcobendas - Madrid (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 287/1994 del 26 novembre 1994

specialità medicinale: «TRIASPORIN» 8 capsule orali × mg 100.

Titolare A.I.C.: Lifepharma S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 15.

Modifica apportata: produttore: i granuli di itraconazolo della specialità medicinale vengono ora prodotti anche dalla ditta Janssen Biotech N.V. nello stabilimento sito in Lammerdries, 55 - 2250 Olen (Belgio) e dalla ditta Prographarm S.a. nello stabilimento sito in Zone Industrielle de Saint Arnoult - 28170 Chateaneuf en Thymerais (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 288/1994 del 26 novembre 1994

Specialità medicinale: «MACRODANTIN» 20 capsule da mg 50 e 20 capsule da mg 100.

Titolare A.I.C.: Dott. Formenti S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio 45.

Modifica apportata: produttore: le operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio ed astucciamento) nonché il controllo della specialità medicinale di cui trattasi sono ora effettuati anche dalla Procter & Gamble Pharmaceuticals France nello stabilimento sito in Lonjumeau (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 289/1994 del 26 novembre 1994

Specialità medicinale: «THIOLA» 10 fiale × mg 100/2ml 6 fiale × 250 mg/5ml e «Thiola Forte» 4 fiale × mg 500/5ml.

Titolare A.I.C.: Società cooperativa farmaceutica S/Coop. a r.l. con sede e domicilio fiscale in Milano, via Passione, 8.

Modifica apportata: produttore: i controlli biologici della specialità medicinale, nelle preparazioni di cui sopra, sono ora effettuati dalla società Laboratorio Biolab Sgs S.r.l. nello stabilimento sito in Vimodrone (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 290/1994 del 26 novembre 1994

Specialità medicinale: «DOSBEROTEC 100» aerosol dosato × ml 15 e «DOSBEROTEC 200» arerosol dosato × ml 15.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10.

Modifica apportata: produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale, nelle preparazioni di cui sopra, sono ora effettuati anche dalla Boehringer Ingelheim KG nello stabilimento sito in Ingelheim am Rhein (Germania).

Le operazioni di confezionamento possono essere effettuate anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Reggello (Firenze).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 291/1994 del 26 novembre 1994

Specialità medicinale: «MACRODANTIN» 20 capsule da 50 mg e 20 capsule da 100 mg.

Titolare A.I.C.: Dott. Formenti S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio 45.

Modifica apportata: produttore: le operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio ed astucciamento) nonché il controllo della specialità medicinale di cui trattasi sono ora effettuati anche dalla Procter & Gamble Pharmaceuticals Germany nello stabilimento sito in Dr Otto Rohm Strasse - 64331 Weiterstadt (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 292/1994 del 26 novembre 1994

Specialità medicinale: «SABRIL» (vigabatrin) - 50 compresse × mg 500.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via R. Lepetit, 8.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti) con conseguente modifica da compresse a compresse rivestite: la composizione autorizzata è ora la seguente: principio attivo: invariato. Eccipienti presenti nel nucleo: polivinilpirrolidone, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido, magnesio stearato. Eccipienti presenti nel rivestimento: opadry white OY-S-7298, (idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, polietilenglicole8000) (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 303/1994 del 26 novembre 1994

Specialità medicinali:

«PIPERONIL» - 20 compresse,

«SERENASE» - 20 compresse 1 mg;

«SERENASE» - 20 compresse 5 mg;

«SERENASE» - 20 compresse 10 mg;

«SERENASE» - gocce orali 15 ml 0,2%;

«SERENASE» - gocce orali 15 ml 1%;

«DIS CINIL ILFI» - gocce orali 30 ml;

«PSICOPERIDOL» - gocce orali 15 ml 4%;

«VASOSUPRINA» - gocce orali 30 ml 1%;

«PROZIN» - gocce orali 10 ml 4%.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli in process, le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli sul prodotto finito delle specialità medicinali sopra menzionate sono ora effettuati anche dalla società Berlin - Chemie AG nello stabilimento sito in Berlino (Germania) Glienicker Weg, 125, invece che dalla società A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l. nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi, 3.

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 304/1994 del 26 novembre 1994

Specialità medicinali:

«DIS CINIL ILFI» sciroppo × ml 150;

«DIS CINIL COMPLEX» sciroppo × ml 200.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli nonché le operazioni terminali di confezionamento delle specialità medicinali sopra menzionate sono ora effettuati anche dalla società Berlin - Chemie AG nello stabilimento sito in Berlino (Germania) Glienicker Weg, 125, invece che dalla società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Milano, via Carnia n. 26.

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

94A7748

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla produzione e alla vendita dell'acqua minerale «S. Ciro»

Con decreto n. 10610 del 3 novembre 1994 del presidente della giunta regionale della Campania, la ditta «Picardi Silvana», titolare della concessione di acque minerali «La Ferrina», è stata autorizzata, subordinatamente all'acquisizione di certificazione confermativa dei lavori eseguiti e verifica da parte dell'unità sanitaria locale n. 30, la produzione e vendita dell'acqua minerale «S. Ciro» nel tipo effervescente naturale e aggiunta di anidride carbonica in contenitori PET nell'impianto di imbottigliamento da realizzarsi in Ercolano.

94A7727

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano 31 marzo 1994 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1994)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 42, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al sesto rigo, dove è scritto: «tecniche di ricerca e di elaborazione dati:», leggasi: «tecniche di ricerca e di elaborazione *dei* dati;».

94A7775

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 357.000**
- semestrale .... **L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 65.500**
- semestrale .... **L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 200.000**
- semestrale .... **L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 65.000**
- semestrale .... **L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 199.500**
- semestrale .... **L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... **L. 687.000**
- semestrale .... **L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 8 7 0 9 4 *

L. 1.300